



COMUNE DI OTRANTO

PROVINCIA DI LECCE

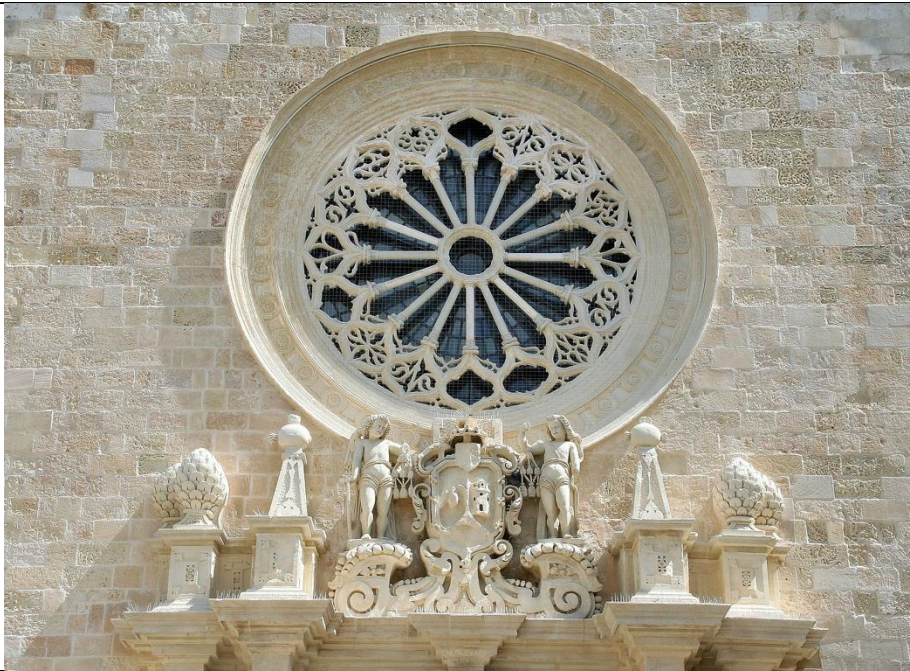


ARO 7 /LE

SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE



ELAB. UNICO

**Regolamento Comunale
Gestione Servizi Igiene Urbana**

REV: 00

Data: luglio 2024

Descrizione	Amministrazione	Elaborazione		Sindaco
Regolamento	Comune di Otranto	Settore Urbanistica Servizio Ambiente		Avv. Francesco BRUNI

INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 DEFINIZIONI	5
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	9
ART. 6 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI	9
ART. 7 ESCLUSIONI	10
ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	10
ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE	11
ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA	12
ART. 11 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI	12
CAPITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	13
ART. 12 RIDUZIONE E RIUTILIZZO	13
ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO.....	13
ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	13
ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	13
ART. 16 CONFERIMENTI	14
CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	16
ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO	16
ART. 19 CONTENITORI.....	19
ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA.....	20
ART. 21 TRASPORTO	21
ART. 22 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	21
ART. 23 CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	21
ART. 24 ISOLA ECOLOGICA DI PROSSIMITA'	23

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE	24
ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	24
ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI.....	24
ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE (SFALCI E POTATURE).....	24
ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	25
ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ESAUSTE.....	25
ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	26
ART. 32 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE.....	26
ART. 33 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI.....	26
ART. 34 RIFIUTI INGOMBRANTI	27
ART. 35 RIFIUTI INERTI	27
ART. 36 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE.....	27
ART. 37 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE	27
ART. 38 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	28
ART.39 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	29
CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA	29
ART. 40 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	29
ART. 41 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI.....	29
CAPITOLO 5 – ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	30
ART. 42 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	30
ART. 43 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	30
ART. 44 SPAZZAMENTO STRADALE	31
ART. 45 LAVAGGIO STRADE	31
ART. 46 ESTIRPAZIONE ERBE INTERSTIZIALI NASCENTI E DISERBO STRADALE	31
ART. 47 CESTINI E CONTENITORI STRADALI	31
ART. 48 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	32
ART. 49 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	32
ART. 50 RIFIUTI CIMITERIALI.....	33
ART. 51 DEIEZIONI CANINE	33

ART. 52 CAROGNE ANIMALI	33
ART. 53 AREE DI SOSTA TEMPORANEA	34
CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI	34
ART. 54 DIVIETI	34
ART. 55 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI	35
ART. 56 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	35
ART. 57 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	35
ART. 58 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	35
ART. 59 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	36
ART. 60 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE	36
ART. 61 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	37
ART. 62 CONTROLLI	37
ART. 63 VIGILANZA AMBIENTALE	37
ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	37
ART. 65 SANZIONI	37
ART. 66 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	38
ART. 67 INFORMAZIONE ALL'UTENZA	38
ART. 68 CARTA DEI SERVIZI	38
ART. 69 PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE	38
ART. 70 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	38
ART. 71 SERVIZI DEDICATI	39
ART. 72 PREVENZIONE E COOPERAZIONE	39
ART. 73 RINVIO NORMATIVO	39
ART. 74 ABROGAZIONE	39
ART. 75 ENTRATA IN VIGORE	39
ALLEGATO "A" – SANZIONI	40
ALLEGATO "B" – ALLEGATO L-QUATER PARTE IV D.LGS. 152/2006 – ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)	43
ALLEGATO "C" – ALLEGATO L-QUINQUES PARTE IV D.LGS. 152/2006 – ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)	44

PREMESSA

Il presente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti è stato formulato dall'Ente appaltante in fase di progettazione del servizio di igiene urbana e sarà revisionato sulla scorta dell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario del servizio.

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera, conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia. In particolare, il presente documento recepisce le disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022 inerente la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione della quale è stata approvata da AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la Carta della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali ed in particolare secondo le pianificazioni dell'ARO di riferimento.
4. Il presente regolamento comunale ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - e) le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
 - f) le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - g) le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - h) le modalità di raccolta dei rifiuti urbani non domestici provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
 - i) il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - j) la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.
2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sull'intero territorio comunale e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione stabilito, nonché nell'impegno a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e contribuire alla transizione verso un'economia circolare, la gestione del Rifiuto deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, in coerenza con la gerarchia di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., osservando le seguenti misure generali:
 - a) limitare la produzione dei rifiuti;
 - b) definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - c) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;

- d) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- e) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- f) evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a. **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - b-bis "rifiuto non pericoloso"**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter "rifiuti urbani"**:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L –quater D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L – quinquies del medesimo decreto;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - b-quater "rifiuti da costruzione e demolizione"**: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
 - c. **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - c-bis "oli esausti"**: qualsiasi olio e grasso vegetale ed animale esausto utilizzato nel settore alimentare;
 - d. **"rifiuti organici"**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - d-bis "rifiuti alimentari"**: tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - e. **"autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f. **"produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - g. **"produttore del prodotto"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
 - g-bis. "regime di responsabilità estesa del produttore"**: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
 - h. **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i. **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - j. **"intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di

terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

- k. **"prevenzione"**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l. **"gestione dei rifiuti"**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m. **"raccolta"**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n. **"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o. **"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere impiegati senza altro pretrattamento;
- p. **"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q. **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r. **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- r-bis. "recupero di materia"**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- s. **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tale definizione include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s-bis. "riempimento"**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- t. **"rigenerazione degli oli usati"** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u. **"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento è riportato nell'allegato B della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- v. **"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte IV;
- z. **"deposito temporaneo prima della raccolta"**: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- aa. **"combustibile solido secondario (CSS)"**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359

- e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- bb. **"rifiuto biostabilizzato"**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- cc. **"compost"**: prodotto, ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- dd. **"digestato da rifiuti"**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ee. **"emissioni"**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006;
- ff. **"scarichi idrici"**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006;
- gg. **"inquinamento atmosferico"**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006;
- hh. **"gestione integrata dei rifiuti"**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera jj), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ii. **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- jj. **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del D.lgs. 152/2006;
- kk. **"spazzamento delle strade"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- ll. **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- mm. **"sottoprodotto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006.
- nn. **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- oo. **"compostaggio"**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.
- pp. **"imballaggio"**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- qq. **"imballaggio per la vendita" o "imballaggio primario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- rr. **"imballaggio multiplo" o "imballaggio secondario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel

punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- ss. **“imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- tt. **“imballaggio riutilizzabile”**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- uu. **“rifiuto di imballaggio”**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., esclusi i residui della produzione.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a. **Amministrazione**: il Comune di riferimento, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b. **Regolamento**: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
- c. **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;
- d. **Utenze domestiche**: le utenze (es. famiglie), residenti e non, collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di riferimento;
- e. **Utenze non domestiche**: tutte le attività che producono rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter punto 2) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. individuate nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto, escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.C..
- f. **Utenza singola**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g. **Utenze condominiali**: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h. **Aree di uso pubblico**: le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- i. **Aree pubbliche esterne**: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;
- j. **Raccolta domiciliare**: raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- k. **Raccolta stradale**: raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di grandi dimensioni o cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- l. **Raccolta di prossimità**: raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- m. **Raccolta su chiamata**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- n. **Isola ecologica mobile**: sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto";

- o. **Isola ecologica di prossimità:** sito allestito su suolo pubblico reso fruibile per l'attività di raccolta di prossimità;
- p. **Assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. In accordo con l'articolo 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Al riguardo, l'allegato "B" del presente Regolamento elenca i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "C".
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter);
 - i. i veicoli fuori uso.

4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del medesimo decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART. 6 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sino all'inizio delle attività della Società In House appositamente costituita per il servizio di raccolta, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
2. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al servizio pubblico di raccolta devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

5. I produttori di rifiuti speciali conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera pp), previa apposita convenzione.
6. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
7. L'Amministrazione Comunale, con propri provvedimenti, definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative ai conferimenti dei rifiuti di cui al presente articolo.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a. i rifiuti radioattivi;
 - b. le acque di scarico;
 - c. i materiali esplosivi in disuso;
 - d. le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
 - e. le attività di recupero di cui all'allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
 - f. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - g. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - h. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i. le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - j. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002 eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - k. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - l. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - m. sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3 paragrafo 2 lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale;
 - n. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito di pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Al gestore del servizio competono:
 - a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
 - b. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere

- pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- c. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. la gestione delle materie recuperate e l'efficienza del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime/seconde;
 - e. la gestione operativa dell'ecocentro comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione di quest'ultimo;
 - f. la gestione operativa delle isole ecologiche mobili, se presenti;
 - g. la gestione operativa delle isole ecologiche di prossimità, se presenti;
 - h. la definizione di una relazione annuale scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - i. la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" e "di prossimità" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
 - j. l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta;
 - k. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - l. la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
 - m. il rispetto, in accordo con il contratto di appalto, dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'Allegato del DM Transizione Ecologica del 23/06/2022;
 - n. l'aggiornamento, in conformità alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, della carta della qualità dei servizi, che deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi (ad esempio, orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura dell'ecocentro, etc.);
 - o. la rilevazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi attivati tramite questionari dedicati (*customer satisfaction*) finalizzati a monitorare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi resi;
 - p. l'attivazione, e il mantenimento per tutta la durata contrattuale, dei canali di contatto previsti dalle Deliberazioni ARERA n. 444/2019 (TITR) e n. 15/2022 (TQRIF) così come indicati nella Carta della Qualità dei servizi approvata da AGER Puglia.
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
 3. Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:
 - a. lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche;
 - b. lo smaltimento dei rifiuti speciali, previa stipula di apposita convenzione;
 - c. la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - b. Disciplina della gestione dei rifiuti urbani mediante il presente Regolamento.
 - c. Controllo del corretto svolgimento delle azioni di: conferimento dei rifiuti da parte del privato; raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata;
 - d. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell' art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006,

- per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- e. Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed alle Autorità d'ambito, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata e a quanto previsto dall'art. 189 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
 - f. Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell' art. 242 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471;
 - g. Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h. L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006;
 - i. L'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
 - j. Il controllo del corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme contrattuali, anche per il tramite dei DEC di primo e secondo livello.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:
- a. definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
 - b. determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
 - c. determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - d. stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
 - e. sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.
2. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella carta dei servizi redatta dal Gestore.

ART. 11 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:
 - * limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
 - * segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
 - * indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

CAPITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 RIDUZIONE E RIUTILIZZO

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte mediante:
 - a. L'adozione di iniziative che mirano, attraverso la separazione alla fonte dei rifiuti ed il coinvolgimento della comunità, ad attuare il passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale con l'obiettivo di:
 - i. realizzare attività di coinvolgimento in modo stabile della comunità con iniziative didattiche, culturali e sociali per educare tutti i cittadini alla pratica del riutilizzo, del riuso e della corretta differenziazione nonché sui danni derivanti dall'abbandono dei rifiuti;
 - ii. riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell'acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglie), utilizzo di pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detersivi, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili;
 - iii. riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti
2. L'Amministrazione Comunale individuerà meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. Nel corso dell'appalto, il Gestore del servizio si farà promotore di specifiche campagne di comunicazione, con lo scopo di incentivare le utenze nella riduzione dei rifiuti alla fonte.
4. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.
5. Il Comune può individuare appositi spazi, presso il centro di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Comune attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire ai propri cittadini un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti.

ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone con case sparse, secondo specifici calendari redatti e distribuiti a cura del soggetto gestore. Ogni zona servita è costituita da un elenco dettagliato di vie, contrade e strade vicinali, divulgate dal soggetto Gestore mediante tutti i mezzi comunicativi messi a disposizione degli utenti nel corso dell'appalto.
2. Il gestore del servizio per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini in accordo con l'Amministrazione predispone idonea cartografia rappresentativa del territorio servito, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dai principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'ART. 3 *PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO* e dalle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti, in linea con l'ART. 12 **RIDUZIONE E RIUTILIZZO** del presente Regolamento.
3. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali/consortili o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori assegnati all'interno delle proprie pertinenze abitative.

Tutte le utenze domestiche e non domestiche devono tenere i contenitori specifici per la raccolta del rifiuto in loro dotazione **all'interno della proprietà privata/attività**, curandone altresì il mantenimento e la pulizia, provvedendo a collocarli all'esterno (con esclusione dei grandi condomini e consorzi), nelle immediate adiacenze dell'accesso alla propria proprietà privata/attività, solo nei giorni stabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta e prima dell'inizio delle attività di raccolta.

Inoltre, per migliorare il decoro urbano e impedire agli animali randagi l'accesso ai rifiuti contenuti nei mastelli e carrellati, si prevede, per grosse strutture condominiali, appositi sistemi di bloccaggio dei mastelli (rastrelliere) per l'ottimizzazione degli spazi di conferimento sul suolo pubblico.

Le frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuto sono riepilogate nella Carta dei Servizi.

Le operazioni di raccolta inizieranno dalle ore 6:00 nel periodo invernale e dalle ore 5:00 nel periodo estivo, fino al termine delle operazioni salvo diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore e comunque, rispettivamente, entro le ore 12:00 ed entro le ore 11:00. La raccolta del vetro potrà essere effettuata in orario diversi al fine di evitare i rumori nelle prime ore del mattino.

- a. Il servizio di ritiro PAP degli sfalci e potature è dedicato alle sole utenze domestiche;
4. Il Comune e il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.
5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.
6. A supporto del servizio domiciliare porta a porta è inoltre previsto:
 - a. il conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta;
7. È previsto altresì: il conferimento di RAEE di piccole dimensioni, R.U.P. (farmaci scaduti, pile esauste, T e/o F) e di abiti usati all'interno di contenitori stradali dislocati sul territorio comunale, il conferimento di RUP e toner presso gli uffici comunali, nonché il servizio gratuito di raccolta domiciliare a chiamata (cioè il ritiro presso il domicilio dell'utenza che ne ha fatto richiesta con prenotazione telefonica, mediante APP o tramite portale WEB) dei seguenti rifiuti:
 - a. Beni durevoli, ingombranti e RAEE;
 - b. Sfalci e potature;
 - c. Tessili sanitari (pannolini/pannoloni).

ART. 16 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle

compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Nel caso della raccolta "domiciliare", tutti i contenitori assegnati alle utenze devono essere ricoverati all'interno delle proprie aree private di pertinenza, anche nel caso si tratti di utenze condominiali e di utenze non domestiche. Qualora le utenze non domestiche non disponessero di spazi sufficienti interni e avessero bisogno di lasciare permanentemente i propri contenitori sul suolo pubblico, le stesse hanno l'onere di dotarsi, a proprie cure e spese, di idonei sistemi di schermatura dei contenitori medesimi da sottoporre al preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il necessario decoro urbano, soprattutto del centro storico. Qualsiasi impedimento o situazione particolare che richiedesse il permanente deposito su suolo pubblico di uno o più contenitori destinati al conferimento dei rifiuti va segnalato ed espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, rimanendo onere della singola utenza il mantenimento della perfetta pulizia del suolo pubblico intorno a detti contenitori nonché dei contenitori stessi.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro urbano, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
7. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.
8. Nel caso di raccolta a mezzo di carrellati condominiali, questi devono essere esposti sul suolo pubblico, in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso. Le utenze condominiali che non possono esporre i propri rifiuti su suolo pubblico per giustificati motivi logistici devono farne esplicita comunicazione al Gestore del Servizio, richiedendo l'accesso degli operatori all'interno delle proprie aree di pertinenza, manlevando espressamente il Gestore medesimo da ogni responsabilità legata all'accesso ad area privata mediante dichiarazione firmata dall'Amministratore del condominio.
9. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'ART. 34 **RIFIUTI INGOMBRANTI** del presente regolamento.
10. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
11. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'ART. 35 **RIFIUTI INERTI** del presente regolamento.
12. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
13. Nel caso in cui il rifiuto non sia conforme alla raccolta giornaliera, l'operatore non effettuerà il servizio di raccolta e lascerà sullo stesso contenitore un apposito adesivo di conferimento errato (colore rosso) e scheda segnalante la non conformità. Analogamente, se l'utenza dovesse sbagliare nell'esposizione giornaliera del contenitore, l'operatore non effettuerà la raccolta e lascerà sul contenitore un adesivo segnalante l'errata esposizione (colore giallo); mentre nei primi mesi sarà lasciato un adesivo verde per le utenze che svolgeranno correttamente la raccolta differenziata.

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
2. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati con i quali è organizzato il servizio di raccolta.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - b. tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - d. conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - e. responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. I contenitori assegnati alle utenze domestiche devono essere posizionati all'interno di aree private. Tale disposizione vale anche per le utenze condominiali, le quali devono incaricare un proprio responsabile di condominio con il compito di esporre i carrellati esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal presente regolamento. L'amministratore del condominio/consorzio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini/consorziati.
6. I contenitori assegnati alle utenze non domestiche devono essere posizionati all'interno delle proprie aree private di pertinenza ed essere esposti esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal presente regolamento, fatto salvo quanto indicato all'ART. 16 CONFERIMENTI comma 5.
7. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
8. E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, devono essere chiaramente distinguibili: i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata da quelli per i rifiuti indifferenziati, le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi porta a porta integrati con altre forme di raccolta enunciate nell'ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA del presente Regolamento.
4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
5. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi. Al riguardo, potrà essere avviata una sperimentazione di compostaggio domestico della durata di 12 mesi circa riservato a circa 30 famiglie.
6. Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: organico, indifferenziato, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metalli.

Utenze DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono servite con servizi di raccolta delle seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

RIFIUTO SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

TESSILI SANITARI (PANNOLINI, PANNOLONI) (servizio domiciliare su richiesta, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

PILE (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 30 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ESAUSTE* del presente regolamento)

FARMACI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 31 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI* del presente regolamento)

CONTENITORI T/F (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

RAEE DI PICCOLE DIMENSIONI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

INGOMBRANTI (servizio domiciliare su richiesta, vedi ART. 34 *RIFIUTI INGOMBRANTI* del presente regolamento)

SFALCI, POTATURE E RAMAGLIE (servizio domiciliare su richiesta, vedi ART. 28 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE (SFALCI E POTATURE)* del presente regolamento)

ABITI USATI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

OLI VEGETALI ESAUSTI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

TONER E CARTUCCE (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

LAMPADE ALOGENE E NEON (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento “Centro di Raccolta Comunale”:

Presso il CCR, si garantirà, in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., il conferimento dei rifiuti di cui all'ART. 23 *CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA* del presente Regolamento.

Utenze NON DOMESTICHE:

Fatto salvo quanto disciplinato dall'ART. 6 *GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI* del presente Regolamento, le Utenze Non Domestiche sono servite come specificato di seguito.

Attività commerciali e pubblici esercizi:

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

CARTONE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente

regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

OLI VEGETALI ESAUSTI (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

TONER E CARTUCCE (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare tali utenze al conferimento, presso la stazione di conferimento "Centro di Raccolta Comunale", delle seguenti categorie di rifiuto: Legno – Metalli – Ingombranti – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta – cartone – vetro – plastica – metalli).

Uffici:

Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

TONER E CARTUCCE (contenitori collocati sul territorio comunale, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

Conferimento presso il "Centro di Raccolta Comunale": (previa autorizzazione comunale) Legno – Metalli – RAEE – Durevoli – Ingombranti – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Scuole:

Le scuole, comprese le mense presenti sul territorio, sono servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

TONER E CARTUCCE (contenitori collocati negli spazi comuni, vedi ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento "Centro di Raccolta Comunale": (previa autorizzazione comunale) Legno – Metalli – RAEE – Durevoli – Ingombranti – Cartucce per stampanti, nastri, inkjet, toner esauriti – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Cimitero comunale:

Il Cimitero è servito tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

SFALCI, POTATURE E RAMAGLIE (vedi ART. 28 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE (SFALCI E POTATURE)* del presente regolamento)

Impianti sportivi:

Gli impianti sportivi sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

Attività artigianali e industriali:

Le attività artigianali e produttive presenti sul territorio, tramite accordo con l'Amministrazione, possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE E LATTINE (vedi ART. 25 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE* del presente regolamento)

ORGANICO (vedi ART. 29 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA* del presente regolamento)

RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO (vedi ART. 41 *CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI* del presente regolamento)

PLASTICA (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

METALLI (vedi ART. 27 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI* del presente regolamento)

VETRO (vedi ART. 26 *RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO* del presente regolamento)

Servizio presso la stazione di conferimento "Centro di Raccolta Comunale": (previa autorizzazione comunale) Legno – Metalli – Ingombranti – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

7. L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 19 CONTENITORI

1. I contenitori e i kit di sacchetti per i rifiuti urbani sono esclusivamente quelli consegnati dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Soggetto Gestore e sono tutti indicati nella Carta dei Servizi. In caso di danneggiamento da parte di terzi o furto, detti contenitori potranno essere reintegrati, **gratuitamente e per una sola volta**, dal Gestore. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere

tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamenti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

2. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali/consortili. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
3. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. Inoltre, tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.
4. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
5. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
6. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, manomettere o danneggiare il codice identificativo (tag-RFID e "codice parlante") ove presente, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale, che in collaborazione con il gestore del servizio, ne verificherà la possibilità o meno di modificare lo stato dei fatti, motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
8. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, i progettisti delle opere devono prevedere spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione Comunale e il gestore del servizio.
9. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
10. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo nei giorni indicati nella Carta dei Servizi e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'ART. 15 *CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA* del presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta verrà effettuata negli orari indicati nel presente regolamento, salvo eventuali successive indicazioni da parte del Gestore.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
 - a. Per il trasporto dei rifiuti urbani, vale quanto riportato nell'**ART. 21 TRASPORTO** del presente Regolamento;
 - b. La raccolta di prossimità sarà eventualmente organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi in presenza della dispersione abitativa di alcune utenze del territorio del Comune oppure in presenza di elevata concentrazione di utenze, difficoltà di libero accesso da parte degli operatori addetti alla raccolta, ecc.;

ART. 21 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più utenze, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, che deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato;
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite. Il travaso in linea dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, deve avvenire preferibilmente in area confinata (es. area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta e autorizzata per questa funzione.
4. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e s.m.i..

ART. 22 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite (da concordarsi con l'Amministrazione).
2. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

ART. 23 CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

1. I CCR, così come definiti nella D.G.R. n. 645 del 23/4/2009 e nel DECRETO 8 aprile 2008 e s.m.i. (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto

dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

2. Nel Comune è presente un CCR che deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei.

I materiali conferibili sono:

- a. quelli riutilizzabili;
- b. quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- c. quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Nello specifico si potranno conferire i seguenti rifiuti di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (**provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 08 03 18)
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
11. pneumatici fuori uso (**solo se conferiti da utenze domestiche**) (codice CER 16 01 03)
12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (**solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione**) (codice CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (**solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione**) (codice CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (codice CER 20 01 13*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
22. acidi (codice CER 20 01 14*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
24. prodotti fotochimici (20 01 17*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
25. pesticidi (CER 20 01 19*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (**provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 20 01 33*)
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (**solo se provenienti da utenze domestiche**) (codice CER 20 01 41)
40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
43. ingombranti (codice CER 20 03 07) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
44. cartucce toner esaurite (20 03 99) (**solo se conferiti da utenze domestiche**)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- 45 -bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199)
- 45 -ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303)
- 45 -quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)
3. Il CCR deve essere recintato e presidiato da personale in servizio (almeno 1 unità) che ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza e comunque l'iscrizione sull'elenco utenti TARI oppure avvalendosi del sistema informatizzato di riconoscimento delle utenze implementato presso il CCR medesimo.
4. Nella stazione di conferimento (CCR) è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
5. Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.
6. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.
7. Limitatamente ai rifiuti pericolosi, il soggetto gestore della stazione di conferimento ha l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici di Registro; la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita di detti rifiuti dal CCR e in maniera cumulativa per ciascun codice CER. Per tutti i rifiuti conferiti, deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.
8. Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 24 ISOLA ECOLOGICA DI PROSSIMITA'

1. L'Isola ecologica di prossimità è un sito allestito, e/o videosorvegliato, su suolo pubblico reso fruibile per il servizio di raccolta di prossimità, finalizzato a ottimizzare i conferimenti da parte delle utenze domestiche, specie non residenti, o non domestiche prive di spazi per il collocamento dei contenitori.
2. L'accesso all'isola ecologica di prossimità è possibile solo attraverso apposita scheda e/o tessera sanitaria, previa abilitazione da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale.
3. I rifiuti conferibili sono:
 - a. quelli da avviare a recupero;
 - b. quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
4. Nello specifico si potranno conferire i seguenti rifiuti:
 - imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con modalità porta a porta, oltre che presso il “Centro Comunale di Raccolta” sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche.
2. Per quanto riguarda la raccolta “domiciliare”, i produttori conferiscono a bordo strada e in casi particolari su autorizzazione dell’Amministrazione in spazi privati accessibili agli operatori negli orari e nei giorni di raccolta prestabiliti. Gli imballaggi devono essere conferiti negli appositi contenitori distribuiti all’utenza oppure se la quantità è superiore, devono essere piegati e legati o messi dentro buste di carta vicino al contenitore.
3. Per la carta proveniente dalle utenze domestiche dovranno essere utilizzati contenitori specifici e/o sacchi con volumetria indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi, mentre per le utenze non domestiche contenitori con volumetria variabile a seconda della tipologia di utenza. Infine, per il conferimento del cartone da UND commerciali, si possono utilizzare anche roll box (schiacciando e impilando i vari pezzi).

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. Per la raccolta differenziata del vetro le utenze domestiche dovranno utilizzare contenitori specifici con volumetria indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi, mentre per le utenze non domestiche contenitori con volumetria variabile a seconda della tipologia di utenza.
2. I produttori di tali rifiuti conferiscono a bordo strada e in casi particolari su autorizzazione dell’Amministrazione in spazi privati accessibili agli operatori negli orari e nei giorni di raccolta prestabiliti. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori distribuiti all’utenza.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Per le lastre di vetro provenienti da piccole attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il “Centro Comunale di Raccolta”.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DEI METALLI

1. Per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e dei metalli, unitamente o in forma monomateriale, purché non contaminati da sostanze pericolose, le utenze domestiche dovranno utilizzare contenitori specifici con volumetria indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi, mentre per le utenze non domestiche contenitori con volumetria variabile a seconda della tipologia di utenza.
2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, l’ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.lgs. 152/06 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni dell’Amministrazione insieme al gestore del servizio.
3. Poiché gli imballaggi in plastica e metallo oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE (SFALCI E POTATURE)

1. La raccolta dei rifiuti verdi (sfalci e potature) avverrà secondo le seguenti modalità operative:
 - a. raccolta “a chiamata su prenotazione” presso utenze domestiche (conferimento gratuito per un quantitativo massimo di 5 fascine e/o sacchi da lt 110 e fino a 12 conferimenti/anno per utenza);
 - b. conferimento diretto presso il CCR da parte delle utenze domestiche e non domestiche (conferimento gratuito per un quantitativo massimo di 5 fascine e/o sacchi da lt 110 e nei limiti annui previsti dal regolamento di gestione del CCR).
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.. In particolare, indipendentemente dalla modalità operativa attuata, il gestore

dovrà privare i rifiuti verdi del sacco in cui eventualmente essi siano stati posti, prima dell'avvio del rifiuto all'impianto di destino. Ciò al fine di garantire il più possibile l'assenza di impurità e dunque minori tariffe di trattamento.

3. In ogni caso, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
4. La raccolta della frazione verde comprenderà la raccolta di sfalci d'erba, potature siepi, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, segatura, paglia, ceneri di legna (spente), piante domestiche.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - a. frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - b. frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - c. frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - d. frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - e. frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. Per la raccolta da utenze domestiche e non domestiche dovranno essere utilizzati contenitori specifici con volumetria indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi, mentre per le utenze non domestiche contenitori con volumetria variabile a seconda della tipologia di utenza.
5. Le utenze domestiche avranno in dotazione i sottolavelli aerati da 10 lt e sacchi compostabili da 10;
6. Le utenze non domestiche avranno in dotazione sacchi compostabili da 80;
7. La frazione organica conferita dalle utenze deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
9. La frazione organica può essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un compostaggio.
10. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti al Gestore, si prevede la distribuzione di composte domestiche da 10 lt alle utenze domestiche che ne facciano richiesta e che potranno dimostrare la disponibilità di aree a verde (giardini, parchi, etc.) dove poter utilizzare il prodotto finale del compost (compost). Tali composte saranno oggetto di monitoraggio e la qualità del compost sarà oggetto di controllo da parte del Gestore. Le utenze che praticheranno il compostaggio domestico non saranno servite dal servizio di raccolta porta a porta della frazione organica; le stesse, riceveranno specifica formazione sull'utilizzo del composte e saranno riconosciute dagli operatori grazie ad un adesivo che dovranno esporre presso il proprio civico. La gestione del compostaggio domestico è disciplinata da apposito regolamento. Il Gestore svolgerà una specifica attività informativa per promuovere il compostaggio domestico.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ESAUSTE

1. Pile e accumulatori sono conferiti in raccolta differenziata presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio Comunale in punti di raccolta predisposti dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio e presso il CCR. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente. Lo svuotamento di detti contenitori avviene a cura del soggetto gestore con frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi e comunque ogni qualvolta sia necessario per evitare fenomeni di troppo pieno.
2. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle

pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
4. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati sono conferiti in raccolta differenziata presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio Comunale in punti di raccolta predisposti dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio e presso il CCR. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.
2. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.
3. Lo svuotamento dei suddetti contenitori avviene a cura del soggetto gestore con frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi e comunque ogni qualvolta sia necessario per evitare fenomeni di troppo pieno.

ART. 32 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio nell'ambito delle attività di spazzamento manuale; a tal proposito, il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. La raccolta dei suddetti rifiuti pericolosi viene effettuata, inoltre, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, anche per il tramite del DEC.
3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 33 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali tessili sanitari (pannolini e pannolini), scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, contenitori etichettati T o F, RAEE di piccole dimensioni e oli vegetali esausti od altri rifiuti particolari.
2. Per il conferimento domiciliare dei **tessili sanitari** può essere istituita una raccolta con frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi. Il servizio domiciliare su richiesta è riservato per le utenze con neonati o in condizioni di salute tali da necessitare l'utilizzo di pannolini/pannoloni e/o traverse per letto;
3. La raccolta differenziata di **abiti dismessi** avverrà mediante conferimento diretto in contenitori di idonea volumetria ubicati in punti strategici del territorio comunale.
4. La raccolta differenziata dei **contenitori etichettati T o F** avverrà mediante conferimento diretto in contenitori di idonea volumetria ubicati in punti strategici del territorio comunale.
5. La raccolta differenziata dei **piccoli RAEE** avverrà mediante conferimento diretto in contenitori di idonea volumetria ubicati in punti strategici del territorio comunale;
6. La raccolta differenziata degli **oli vegetali esausti** avverrà mediante conferimento diretto in contenitori di idonea volumetria ubicati in punti strategici del territorio comunale.
7. Lo svuotamento di tutti i contenitori stradali avverrà con frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi. Lo svuotamento dovrà comunque essere garantito ogni qualvolta sia necessario per evitare fenomeni di troppo pieno.
8. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
9. I materiali raccolti sono avviati a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

10. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto il conferimento a centri di raccolta incustoditi e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 34 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, di norma possono essere:
 - a. raccolta "a chiamata su prenotazione" presso utenze domestiche (conferimento gratuito per un quantitativo massimo di 5 pezzi/intervento e fino a 12 conferimenti/anno per utenza);
 - f. conferimento diretto presso il CCR da parte delle utenze domestiche e non domestiche (conferimento gratuito per un quantitativo massimo di 5 pezzi/conferimento e nei limiti annui previsti dal regolamento di gestione del CCR).
 - b. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D. Lgs. n. 152/2006.
2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.lgs. n. 152/2006 ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
4. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 35 RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro Comunale di Raccolta. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 36 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li ha generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.
7. Per la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni si rimanda al successivo ART. 50 RIFIUTI CIMITERIALI.

ART. 37 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da

correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le», b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e e), del D.lgs. 151/2005, a seguito di successive proroghe per l'entrata in vigore della gestione dei RAEE (DL 81/2007 e DL 208/2008), dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il termine per l'adeguamento dei centri di raccolta a quanto previsto dal decreto 8 aprile 2008 e s.m.i:
 - a. i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
 - b. i distributori, a partire dal 18 giugno 2010, data di entrata in vigore del DM 65/2010, assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) ed e) di quelle non suscettibili di reimpiego;
 - c. fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005;
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il termine indicato al precedente comma 3, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
6. I RAEE di dimensioni ingombranti, prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'ART. 34 *RIFIUTI INGOMBRANTI* comma 1 del presente Regolamento; diversamente, i RAEE di piccole dimensioni prodotti dai medesimi nuclei domestici del territorio del Comune devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'ART. 33 *ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI* del presente Regolamento.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (articolo 3, lettera p del D.lgs 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151.

ART. 38 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali, competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di

attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato e l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART.39 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 40 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. Utenze domestiche con modalità di raccolta "domiciliare" e frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi: i rifiuti vengono conferiti all'interno di sacchetti e/o contenitori indicati nella suddetta Carta dei Servizi e dotati, se disposto dall'Amministrazione Comunale, di dispositivo tag RFID per il riconoscimento della singola utenza, ai fini dell'applicazione della Tariffa Puntuale.
 - b. Utenze non domestiche (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi) con modalità di raccolta "domiciliare" e frequenza indicata nella Carta di Qualità dei Servizi e/o nel Contratto dei Servizi: i rifiuti vengono conferiti all'interno di sacchetti e/o contenitori indicati nella suddetta Carta dei Servizi e dotati, se disposto dall'Amministrazione Comunale, di dispositivo tag RFID per il riconoscimento della singola utenza, ai fini dell'applicazione della Tariffa Puntuale.
2. Per dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che sono stati assegnati alle unità abitative, si è proceduto ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.
3. Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.
4. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 41 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dall'Amministrazione e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.
6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dall'Amministrazione o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
9. Oltre a quanto stabilito, nei contenitori stradali è vietata l'immissione di:
 - a. rifiuti speciali; rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - b. beni durevoli art. 227 del D.lgs. n. 152/2006 e altri rifiuti per il cui conferimento siano state

istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

CAPITOLO 5 – ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 42 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore effettua le seguenti attività interne al perimetro gestionale ARERA (se e come previste contrattualmente):
 - a. Raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio aree interessate dallo svolgimento del mercato settimanale e aree mercatali;
 - b. Raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio aree interessate dallo svolgimento di feste e manifestazioni;
 - c. Spazzamento manuale e svuotamento cestini;
 - d. Spazzamento meccanizzato;
 - e. Spazzamento misto;
 - f. Lavaggio strade e aree pubbliche basolate
 - g. Lavaggio, sanificazione e disinfestazione dei contenitori stradali
 - h. Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati
 - i. Raccolta e trasporto carogne animali
 - j. Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.
2. Il Gestore può effettuare altresì le seguenti attività di igiene urbana esterne al perimetro gestionale ARERA (se e come previste contrattualmente):
 - a. Diserbo stradale
 - b. Spurgo caditoie e pozzetti fognatura bianca
 - c. Disinfestazione, disinfezione, deblattizzazione e derattizzazione
 - d. Sgombero neve

ART. 43 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
 - a. definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - b. definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - c. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - d. promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento e svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a. le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - b. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - c. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - d. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - e. le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. Gli orari e le modalità di espletamento dei servizi di cui al presente Capitolo sono tali da non

pregiudicare la sicurezza degli operatori, dei passanti o della circolazione stradale.

5. L'Amministrazione Comunale provvede, anche avvalendosi del Gestore, alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti a uno o più scomparti, anche dotati di posacenere.
6. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche per rendere il servizio più efficiente.

ART. 44 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'ente gestore del servizio.
3. Lo spazzamento meccanizzato avrà inizio alle ore 5:00; lo spazzamento manuale avrà inizio alle ore 6:00.
4. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore. Per alcune strade principali del centro definite nel contratto di servizio, è previsto lo spazzamento manuale nelle giornate domenicali e festive.
5. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. A tale scopo, sono impiegate spazzatrici con barra lavastrade e/o dotate di attrezzatura specifica per lo spazzamento e lavaggio anche nelle zone occupate da veicoli parcheggiati.
6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
7. L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro pre-notturni o notturni.

ART. 45 LAVAGGIO STRADE

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 46 ESTIRPAZIONE ERBE INTERSTIZIALI NASCENTI E DISERBO STRADALE

1. Durante il servizio di spazzamento, il gestore del servizio dovrà rimuovere le erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini oggetto di intervento, mediante rimozione meccanica.

ART. 47 CESTINI E CONTENITORI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico, il soggetto gestore provvede allo svuotamento giornaliero dei cestini porta – rifiuti dislocati nel territorio comunale, nonché della loro pulizia interna ed esterna e disinfezione, a cura dell'operatore addetto allo svuotamento.
2. Fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è vietato:
 - a. introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione nonché rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
 - c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.).
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dall'Amministrazione previo accordo con il gestore del servizio.
4. Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori installati, di cui al comma 1 del presente articolo affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

ART. 48 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio entro 2 ore dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale o della Polizia Locale.
3. Il gestore del servizio mette a disposizione un portale WEB e una APP compatibile con i comuni dispositivi mobili per la segnalazione da parte dei cittadini di rifiuti abbandonati sul territorio, comprese siringhe e carcasse di animali.
4. Il gestore garantisce la rimozione dei rifiuti abbandonati entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta. Le siringhe abbandonate sono rimosse dal gestore entro 1 ora dalla segnalazione ricevuta.
5. Al fine di ridurre il fenomeno di abbandono dei rifiuti su suolo pubblico ed individuare i responsabili degli abbandoni, l'Amministrazione Comunale utilizza sistemi di videosorveglianza, tramite installazione di fototrappole.

ART. 49 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
3. Per la pulizia dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal dall'Amministrazione al gestore del servizio.
8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
9. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
10. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
11. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
12. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
13. Il Comune si impegna a promuovere, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, l'impiego di stoviglie monouso realizzate in materiale biodegradabile, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dello strumento tariffario. A tal fine, il Gestore del servizio distribuisce gratuitamente kit di stoviglie in materiali (bicchieri, posate, piatti) da utilizzare presso le mense scolastiche e nel corso di feste e manifestazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'uso di stoviglie in materiale non biodegradabile nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune sarà consentito solo in caso di comprovata impossibilità a reperire stoviglie in materiale biodegradabile.

ART. 50 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, o altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
8. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
9. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
10. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 51 DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo, ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori. Sono comunque presenti nel territorio comunale alcuni distributori di kit "paletta/sacchetto".
2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.
3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 52 CAROGNE ANIMALI

1. Il Gestore provvede alla rimozione (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto 4 lett. b-ter) comma 1 art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. L'Amministrazione Comunale provvede, per il tramite del soggetto gestore, al trasporto e allo

smaltimento dei suddetti rifiuti.

3. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite presso ditte all'uopo autorizzate in conformità alle normative vigenti.
4. Analogamente, i rifiuti di origine animale di cui al D.lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.lgs. stesso.

ART. 53 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occupare della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 54 DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
5. Sono vietati:
 - a. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - b. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c. l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dall'Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio o l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - d. l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - e. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - g. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - h. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume;
 - i. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - j. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k. il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - l. la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - m. l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - n. l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o. l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - p. ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
 - q. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- r. il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - s. il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
6. La raccolta non sarà effettuata nei seguenti tre casi:
- * contenitori contenenti elevati ed evidenti quantitativi di rifiuti differenziabili altrimenti;
 - * contenitori esposti in giorni di raccolta errati;
 - * contenitori diversi da quelli scelti per il servizio (salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale).

In tali casi, gli addetti al servizio segnaleranno all'utenza l'errato conferimento (giorno, tipologia di rifiuto ecc.) attraverso l'apposizione sui contenitori di cartellini di segnalazione di diversa colorazione (es. di colore verde, giallo e rosso) e provvederanno a trasmettere alla Polizia Municipale, immediatamente dopo il termine della raccolta, i dati identificativi riferiti a tali contenitori onde consentire l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione specifica, in accordo con l'ART.65 **SANZIONI** e l'Allegato "A" del presente Regolamento.

ART. 55 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti, è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I contenitori carrellati posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
9. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 56 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 57 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 58 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti;

- il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti differenziati o per la frazione secca residua indifferenziata.
 4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 59 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 60 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
 - a. Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
 - b. Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
 - c. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
 - d. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
 - e. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed alle operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
11. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - a. messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - b. asportazione diretta per RSU, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa

apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

- 13.** Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.F., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
- a. intimare alla proprietà lo sgombero;
 - b. procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

CAPITOLO 7- NORME FINALI

ART. 61 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 62 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionali comunali, di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionali delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie eventualmente previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
4. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionali indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale nonché dipendenti comunali ed ai lavoratori dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti nominali con decreto del sindaco.

ART. 63 VIGILANZA AMBIENTALE

1. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico ed in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, il Gestore supporta la Polizia Locale e altri Enti/Soggetti preposti nelle attività di vigilanza ambientale.

ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART.65 SANZIONI

1. Per le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento attenersi all'allegato "A".

ART. 66 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione dell'Amministrazione e dall'Amministrazione stessa, al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

CAPITOLO 8 – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

ART. 67 INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

ART. 68 CARTA DEI SERVIZI

1. Il gestore si impegna al rispetto di quanto previsto dalla Delibera ARERA nr 15/2022, per tutto quello di sua competenza, in termini di qualità del servizio sulla base **del posizionamento delle gestioni nella matrice degli schemi regolatori prevista dall'autorità** (Art. 3 TQRIF). Al riguardo si segnala che con Deliberazione n. 161 del 30/04/2022 AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha posizionato la Gestione del servizio nello schema regolatorio I "livello qualitativo minimo" di cui al citato art. 3 TQRIF, fatti salvi comunque gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nel Contratto di servizio vigente.
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani", approvata da AGER Puglia con atto numero 613 del 28/12/2022, definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

ART. 69 PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate, rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, anche in conformità con l'Allegato al DM 23/06/2022, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a. giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b. modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c. modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d. modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e. servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f. modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata e la fascia di qualità attribuita ai materiali recuperati nel sistema CONAI.

ART. 70 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b. introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c. educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d. informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e. educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio, anche in conformità

con l'Allegato al DM 23/06/2022.

ART. 71 SERVIZI DEDICATI

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune garantisce un servizio telefonico di customer care denominato Ecosportello, anche in conformità con l'Allegato al DM 23/06/2022;
2. Attraverso l'assistenza telefonica, il portale WEB e la APP per dispositivi mobili denominata "Raccolta Comune", gli utenti possono:
 - a. ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b. richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c. prenotare i servizi a chiamata;
 - d. ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei centri di raccolta, o di isole ecologiche mobili, nonché iniziative ambientali come le domeniche ecologiche;
 - e. segnalare eventuali disservizi e presentare reclami;
 - f. segnalare fenomeni di abbandono rifiuti sul territorio comunale.

ART. 72 PREVENZIONE E COOPERAZIONE

Conformemente all'Allegato al DM 23/06/2022, ai fini della riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti:

1. L'Amministrazione Comunale e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana attraverso il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

CAPITOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 74 ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

ART. 75 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività dell'atto amministrativo che lo approva.

Allegato “A” – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
Danneggiamento delle attrezzature o parte di esse (ivi compresi i dispositivi tag RFID), dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	€ 50,00	€ 500,00
Depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio –spostamento dagli appositi spazi delimitati;–verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	€25,00	€ 300,00
Esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione	€ 50,00	€ 500,00
L'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dall'Amministrazione agli utenti	€ 50,00	€ 500,00
L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€500,00
Qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€50,00	€ 500,00
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	€25,00	€300,00
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali	€25,00	€ 200,00
Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€50,00	€500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici –rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione	€ 50,00	€ 500,00
Il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	€ 50,00	€ 300,00

Comune di Otranto (LE)
Aro 7/LE – Servizio di gestione dei servizi di igiene urbana
Regolamento Comunale Gestione Servizi Igiene Urbana

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti	€ 25,00	€ 150,00
Mancata osservanza delle modalità di conferimento previsti nel presente regolamento	€ 50,00	€300,00
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata	€ 50,00	€300,00
La combustione di qualunque tipo di rifiuto	€50,00	€ 500,00
L'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€50,00	€ 500,00
Il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€50,00	€ 500,00
Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti di imballaggio	€ 50,00	€ 300,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a; -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi – raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	€ 50,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	€ 200,00	€ 1.200,00
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) o le isole ecologiche di prossimità	€ 50,00	€ 500,00
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	€ 25,00	€ 150,00
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	€ 200,00	€ 1.200,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	€ 25,00	€ 300,00
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali; -esercizi stagionali svolti all'aperto –manifestazioni; -spettacoli itineranti; -soste temporanee; -carico e scarico merci; -cantieri	€ 50,00	€ 450,00
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	€ 100,00	€ 800,00
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	€ 25,00	€150,00

Deposito nei singoli contenitori di rifiuti nel centro di raccolta comunale, o presso le isole ecologiche di prossimità, diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€ 50,00	€ 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito nel centro di raccolta comunale o presso le isole ecologiche di prossimità	€ 50,00	€ 500,00
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi nel centro di raccolta comunale, o presso le isole ecologiche di prossimità, secondo il presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro Comunale di Raccolta (se non pericolosi) o nei pressi delle isole ecologiche di prossimità	€ 50,00	€ 300,00
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 50,00	€ 500,00
Presso il centro di raccolta comunale, o presso le isole ecologiche di prossimità, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
In generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 50,00	€ 500,00

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentante dell'intero condominio.

2. Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE, comma 4 del presente Regolamento), e all'articolo 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'articolo 27, comma 1), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro.
3. Ai sensi dell'articolo 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi), ovvero all'adempimento dell'obbligo all'articolo 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (separazione a proprie spese dei rifiuti miscelati, qualora tecnicamente ed economicamente possibile).
4. Ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:
 - a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Ai sensi dell'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco abbia conferito, attraverso formale provvedimento, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

ALLEGATO "B" – Allegato L-quater Parte IV D.Lgs. 152/2006 – ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 1, LETTERA B-ter), PUNTO 2)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato “C” – Allegato L-quinquies Parte IV D.Lgs. 152/2006 – ATTIVITA’ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 1, LETTERA B-ter), PUNTO 2)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (fissi)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipmercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (fissi)
30	Discoteche, night club
31	Scuole pubbliche non statali e paritarie

Comune di Otranto (LE)
Aro 7/LE – Servizio di gestione dei servizi di igiene urbana
 Regolamento Comunale Gestione Servizi Igiene Urbana

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (fissi)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipersmercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (fissi)
30	Discoteche, night club
31	Scuole pubbliche non statali e paritarie
32	Attività agricole e lav. Connesse

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.